



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 3 MAGGIO 2013
RELATIVA A:*

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI
ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI.
DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010.
ARTICOLO 33, COMMA 3, LETTERA Q) DELLO STATUTO REGIONALE.**

**ALLEGATI
A - B**

ALLEGATO A

pag. 1 di 6

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.**PREMESSE**

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Linee guida) che sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010.

Le Linee guida stabiliscono principi ed i criteri sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica ponendo, quindi, la Regione del Veneto nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, che concorrono a rendere il Veneto particolarmente apprezzato dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio, del turismo e dell'agricoltura di qualità, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari.

Si chiarisce, preliminarmente, che per "*area non idonea*", in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si intende "*l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo*"; in tal senso, pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente all'interno di un'area classificata come non idonea nel senso sopra precisato, il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di natura energetica e produttiva).

L'individuazione dei siti "non idonei" persegue, inoltre, l'ulteriore finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, "*offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi*", come indicato nelle Linee Guida.

La necessità di mantenere uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti tiene conto, inoltre, delle previsioni del Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "*Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)*", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni; con tale decreto sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Nell'evidenziare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si ricorda che per la Regione del Veneto l'obiettivo al 2020 è pari al 10,3% (quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia)

In analogia a quanto stabilito per il fotovoltaico la Regione del Veneto individua, quindi, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici in attuazione del paragrafo 17 delle Linee guida attraverso la prevista "*... apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...*"

SITI E AREE NON IDONEE

Al fine di dare puntuale adempimento alle citate disposizioni, tenendo in considerazione i criteri individuati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, e le specificità del territorio della Regione Veneto, sono stati presi in considerazione i siti e le aree sotto indicati alla let. f) del citato Allegato 3, in funzione dello specifico valore che la Regione intende tutelare.

Con riferimento agli ambiti sopra declinati in funzione dello specifico valore da tutelare, effettuate approfondite valutazioni istruttorie e ipotesi operative, sono stati preliminarmente individuati nel territorio regionale i seguenti siti e le aree, di seguito indicati, da considerarsi non idonei all'installazione di impianti idroelettrici in ragione della loro particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche.

Il presente provvedimento non riguarda impianti per la produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 6 KW, da utilizzarsi per autoconsumo.

Il presente provvedimento non si applica, inoltre, ad impianti di qualsiasi potenza da realizzarsi su infrastrutture esistenti del servizio idrico integrato (acquedotti, fognature, impianti di depurazione), su reti irrigue, su reti al servizio di impianti di innevamento artificiale.

Il presente provvedimento non si applica altresì al caso di impianti puntuali in corrispondenza di briglie o soglie di stabilizzazione dei corsi d'acqua e nel caso di recupero di portate del Deflusso Minimo Vitale.

• Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio

A - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, che attualmente sono:

- Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco";
- L'Orto Botanico di Padova;
- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto;
- La città di Verona;
- Le Dolomiti, con riferimento agli ambiti definiti "Core area";
- I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.

In particolare, per quanto riguarda il sito Venezia e la sua laguna – data l'estesa definizione dell'ambito "Limiti amministrativi del Piano di Gestione", che comprende anche l'insediamento urbano/centro storico e il complesso rurale circostante (interessando 9 comuni nelle province di Venezia e Padova) – la non idoneità è limitata all'area compresa all'interno del perimetro definito "sito Unesco", in quanto gli impianti in argomento non risultano compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione di questo particolare ambito territoriale.

Per quanto riguarda, inoltre, i siti "Dolomiti Unesco" (nove gruppi dolomitici), al territorio Veneto afferiscono 5 gruppi montuosi così denominanti: Pelmo - Croda da Lago (ZONA 1); Marmolada (ZONA 2); Pale di San Martino - San Lucano - Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine (ZONA 3); Dolomiti Friulane (ZONA 4); Dolomiti Settentrionali (ZONA 5).

Sulla base di quanto indicato nella Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6, assunta il 26.06.2009, in relazione al requisito di "Integrità" e ai "Requisiti di gestione e protezione", la non idoneità viene limitata agli ambiti definiti "Core area" delle Dolomiti Unesco, in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio naturale e dei processi essenziali al mantenimento del bene tutelato e della sua integrità.

Normativa di riferimento:

- *Trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972.*
- *Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale 11 (Parigi 1987).*
- *Comitato per il Patrimonio mondiale, Decisione 33 COM 8B.6 del 26.06.2009.*

B - Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio

Sulla base della definizione di Paesaggio, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, ratificata dall'Italia con la L. 9.01.2006 n°14, come "*parte del territorio, così come è percepita dalle*

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (articolo 1, lettera a) e che "...comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati" (articolo 2), sono da annoverare in questa categoria ad esempio, in quanto previsti negli strumenti di pianificazione quali ad esempio il PTRC, i PTCP, i Piani d'Area, i piani paesaggistici, i PAI, i PAT, i PATI ed il PTA (Piano di Tutela della Acqua):

- Zone all'interno di cono visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associa il luogo alla presenza del corso d'acqua e all'uso dell'acqua - Paesaggio come fattore storico-identitario;

- Zone significative per la tutela dell'indotto economico, correlato alla qualificazione paesaggistica-ambientale del corso d'acqua e delle sue adiacenze e al flusso/presenza di persone generato dalle connesse attività di tipo turistico-ricreativo e sportivo (cicloturismo, sport fluviali, pesca...) - Paesaggio come risorsa socio-economica.

• Ambiente

C - Rete Natura 2000:

La Rete Natura 2000 del Veneto conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

I siti della rete Natura 2000, ovvero i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inidonei all'installazione di impianti idroelettrici, qualora comportino impatti, ancorché parziali o temporanei, di habitat e habitat di specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché per tutte le fattispecie di impianto in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 1/2007, allegato E.

Normativa di riferimento:

- Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
- D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- Legge 157/92.
- Legge Regionale 1 del 5 gennaio 2007
- D.G.R. n. 4003/2008, D.G.R. n. 4059/2007, D.G.R. n. 441/2007, D.G.R. n. 1180/2006, D.P.G.R. n. 441/2005.

D - Aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della L. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette:

Per quanto riguarda le aree a Parco, nazionali e regionali, si precisa che nel territorio veneto è presente il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nonché i seguenti Parchi regionali: Parco Regionale della Lessinia; Parco Regionale del Sile; Parco Regionale dei Colli Euganei; Parco Regionale Dolomiti D'Ampezzo; Parco Regionale del Delta del Po.

Sono inidonee, ai fini dell'installazione di impianti idroelettrici in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica-ambientale di dette aree, le aree classificate come "Zona di Riserva Naturale" variamente denominate (di Riserva Naturale/ Integrale/ Generale/ Orientata/ Speciale), dalla zonizzazione dei Piani ambientali, secondo quanto previsto nella LR 16 agosto 1984, n. 40, art. 11.

Per quanto specificatamente attiene il Parco Regionale del Delta del Po, che all'attualità è privo di un Piano ambientale approvato, in coerenza con quanto già precedentemente evidenziato in linea generale, si deve fare riferimento a quanto espressamente previsto dal Piano d'area del Delta del Po, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1000 del 5.10.1994. Infatti, l'art. 10 della L.R. n. 36/1997 istitutiva del Parco Delta Po prevede che "fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po".

Normativa di Riferimento:

- D.P.R. del 12.07.1993.

- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 30 gennaio 1990, n. 12.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 28 gennaio 1991, n. 8.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 22 marzo 1990, n. 21.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 8 settembre 1997, n. 36, D.C.R. n. 1000 del 5.10.1994.

Le Riserve Naturali Statali e le Riserve Naturali Regionali istituite, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree protette", di cui all'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 27 aprile 2010, sono inidonee in quanto non compatibili con gli specifici obiettivi di tutela naturalistica - ambientale.

Normativa di Riferimento:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- D.M. 13.07.1977, 20.12.1975, 02.03.1977, 28.12.1971, 29.03.1972, 16.08.1987.
- D.M. 13.07.1977, 02.03.1977, 26.07.1971.

E - Geositi

Un "geosito" è definito come una "località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione e tutela".

I geositi costituiscono elementi, zone o località di interesse geologico, di rilevante valore naturalistico ed importanti testimoni della storia della Terra.

Essi rendono "peculiari" i luoghi e le aree territoriali in cui sono inseriti per i loro specifici fattori fisici, morfologici, climatici e strutturali.

La conoscenza del patrimonio geologico e la sua conservazione è la finalità delle Regioni, di Enti nazionali e locali e di diverse Associazioni Italiane ed Europee. Tra i riferimenti legislativi a livello nazionale si ricordano la Legge n. 394/1991 e il D. Lgs. 42/2004.

L'individuazione di tali ambiti, che per la loro tipicità e unicità di valore geologico, naturalistico e ambientale costituiscono elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica dei contesti del territorio regionale all'interno dei quali gli stessi sono localizzati, è stata oggetto anche di uno specifico progetto, avviato nell'anno 2002 dal Servizio Geologico d'Italia - ISPRA, il cui obiettivo è la realizzazione a livello nazionale del censimento dei geositi affinché possa diventare strumento utile sia per la conoscenza geologica del nostro territorio, sia per la pianificazione territoriale e per la tutela paesistico - ambientale.

Il catalogo dei geositi della Regione Veneto è attualmente costituito da 65 elementi di seguito elencati e riportati puntualmente nella cartografia allegata.

L'elenco dei geositi è di seguito riportato:

CODICE	NOME GEOSITO	LOCALITA'	COMUNE
G001	Orme di dinosauro	Pelmetto	Zoldo Alto
G002	Vasche del Brenton	Valle del Brenton	Sospirolo
G003	Ponte di Veia	Ponte di Veia	S. Anna d'Alfaedo
G004	Grotte di Oliero	Oliero	Valstagna
G005	Valle delle Sfingi	Buse di Sotto	Velo Veronese
G006	Covoli di Velo	Busi del Covolo	Velo Veronese
G007	Grotta del Caglieron	Caglieron	Fregona
G008	Castelloni di San Marco	Castelloni di San Marco	Asiago
G009	Fontane Bianche	Fontane Bianche	Villorba
G010	Dolina di val Posan	Le Cornolere	Nervesa della Battaglia
G011	Forche del Diavolo	Forche del Diavolo	Teolo
G012	Trachite colonnare	Monte Cinto	Cinto Euganeo
G013	Sacca Scardovari	S. Giulia	Porto Tolle
G014	Duna di Grillara	Rotta di Martino	Ariano nel Polesine
G015	Bus delle Neole	Bus delle Neole	Rivamonte Agordino
G016	Bocca del Rospo	Bocca del Rospo	Belluno

G017	Palude di Onara	Onara	Tombolo
G018	Tegnue	Mare Adriatico	Chioggia - Venezia
G019	Box-folds	Val Fiorentina	Selva di Cadore
G020	Gusela del Vescovà	Gusela del Vescovà	Sedico
G021	Bus della Rana	Maddalena	Monte di Malo
G022	Spluga della Preta	Spluga della Preta	S. Anna d'Alfaedo
G023	Piani Eterni	Piani Eterni	Cesimaggiore
G024	Pesciara di Bolca	Monte Postale	Vestenanova
G025	Tre Cime di Lavaredo	Tre cime di Lavaredo	Auronzo di Cadore
G026	Serrai di Sottoguda	Sottoguda	Rocca Pietore
G027	Covolo di Camposilvano	Camposilvano	Velo Veronese
G028	Anfiteatro morenico di Rivoli	Rivoli Veronese	Rivoli Veronese
G029	Frana di Alleghe	Masarè	Rocca Pietore
G030	Frana del Tessina	Tessina	Chies d'Alpago
G031	Meandri della Storta	Fiume Bacchiglione	Selvazzano Dentro
G032	Ambiti lagunari	Palude della Centrega	Venezia
G033	Miniere di val Imperina	Miniere	Rivamonte Agordino
G034	Forra del t. Ardo	Brent de l'Art	Trichiana
G035	Purga di Velo	Monte Purga	Velo Veronese
G036	Volt di val d'Arc	Volt di Valdarco	Mel
G037	Purga di Durlo	Durlo	Crespadoro
G038	Basalti colonnari	Cava Monte Castello	S. Giovanni Ilarione
G039	Orrido della val Franzela	Val Franzela	Valstagna
G040	Monte Pianella	Monte Pianella	Castelnuovo del Garda
G041	Torbiera Madonna del Frassinò	Madonna del Frassinò	Peschiera del Garda
G042	Monte del Diavolo	Panarotti	S. Giovanni Ilarione
G043	Bocca Lorenza	Bocca Lorenza	Santorso
G044	Gorgo di Cà Labia	Cà Labia	Cavarzere
G045	Palude Le Marice	Le Marice	Cavarzere
G046	Buso del Pertuso	Pertuso	Solagna
G047	Cascata temporanea Val di Rivalta	Val di Rivalta	San Nazario
G048	Cascata temporanea Valdicina	Valdicina	Valstagna
G049	Cascata dei Calieroni	Calieroni	Valstagna
G050	Val Goccia	Val Goccia	Cismon del grappa
G051	Cava allagata	Priare	Zovencedo
G052	Gorgo Dolfin	Gorgo Dolfin	Pincara
G053	Dune Alberoni	Alberoni	Venezia
G054	Dune Cà Roman	Cà Roman	Venezia
G055	Resti dune fossili	Porto Viro	Porto Viro
G056	Meolo Vecchio – Paleovalveo del Fosso di Losson	Losson della Battaglia	Meolo
G057	Vajo dell'Orsa	Vajo dell'Orsa	Brentino Belluno
G058	Paleovalveo pleistocenico di Torresella	Torresella	Portogruaro
G059	Paludi di Loncon	Loncon	Portogruaro
G060	Scarpate di Summaga	Summaga	Portogruaro
G061	Tagliamento Romano	Debbio	Portogruaro
G062	Grotta di Monte Capriolo	Capraia	Roverè Veronese
G063	Sezione tipo Formazione di Soverzene	Soverzene sud	Soverzene
G064	Terrazzo di erosione fluviale di Carturo	Carturo	Piazzola sul Brenta
G065	Paleovalveo del Tartaro	Branzettina	Trecenta

F - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:

Attualmente si tratta delle seguenti zone: Valle Averte, Vincheto di Cellarda, Palude del Brusà - Le Vallette.

Tali zone sono tutte ricadenti nella Rete Natura 2000.

Normativa di riferimento:

- *Convenzione di Ramsar (Ramsar 1971).*
- *D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.*
- *D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 194.*

G - Corpi idrici in stato elevato o comprendenti siti di riferimento

In applicazione della Direttiva 2000/60/CE, recepita dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le diverse categorie di acque devono essere suddivise in corpi idrici che rappresentano le unità omogenee ai fini dell'implementazione della citata Direttiva. La prima individuazione dei corpi idrici che interessano la regione Veneto è contenuta nel Piano di Gestione adottato dalle Autorità di Bacino dell'Adige, dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del Po con delibere del comitato istituzionale del 24/02/2010.

Ai fini del mantenimento dello stato di qualità ambientale ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 152/2006, non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici i corpi idrici classificati in stato "elevato" ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; non sono altresì idonei all'installazione di impianti idroelettrici i corpi idrici comprendenti i siti di riferimento ai sensi del D. Lgs. 152/2006, punto n. 1.1.1., allegato n. 3 alla parte III.

Particolare cautela deve essere posta nel prevedere installazione di impianti idroelettrici in corpi idrici che possano influenzare, direttamente od indirettamente i corpi idrici sopra individuati, garantendo il rispetto del vincolo rappresentato dal Deflusso Minimo Vitale (DMV), anche per non interferire sull'ittofauna.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

In particolare si stabilisce che:

- i beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 10, 136 e 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – eccettuati quelli ricompresi nella precedente lettera A – non costituiscono oggetto del presente provvedimento, data la forte differenziazione e peculiarità dei beni individuati ai sensi dei citati articoli del Codice. La compatibilità paesaggistica degli impianti idroelettrici, eventualmente realizzabili in tali ambiti tutelati, risulta già assoggettata a specifica valutazione da parte delle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali e Paesaggistici, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Capo IV del citato Codice, che determinerà, puntualmente e in concreto, con specifico riferimento ad ogni singolo progetto, l'eventuale compatibilità alla trasformazione, in ragione della sensibilità e vulnerabilità del bene oggetto di tutela.
- resta inteso poi che in tutto il territorio regionale gli impianti idroelettrici possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilità degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonché con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle specifiche normative di settore. Si precisa, inoltre, che nei casi di sovrapposizione di diverse situazioni di "non idoneità", prevale la disposizione più restrittiva tra quelle stabilite dal presente provvedimento.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Le suddette disposizioni si applicano alle domande relative ad impianti idroelettrici presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

A titolo ricognitivo vengono cartografati in apposito allegato i siti non idonei ai sensi del presente provvedimento.

ALLEGATO B






SITI NON IDONEI

SETTORE IDROELETTRICO

LEGENDA

PATRIMONIO STORICO - ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO



A - Siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO:

-  Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco"
-  L'Orto Botanico di Padova
-  La città di Verona
-  Centro Storico Vicenza
-  Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti "Core Area"

B - Zone di particolare interesse paesaggistico (il tematismo per la sua specificità non viene rappresentato)

AMBIENTE

C - Rete Natura 2000

-  Zone di Protezione Speciale (ZPS)
-  Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

D - Aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della L. n. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette:

-  Zona di Riserva Naturale

E - Geositi

-  Geositi

F - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:

-  Valle Averte, Vinchetto di Cellarda, Palude del Busatello, Palude del Brusà - Le Vallette

G - Corpi idrici in stato elevato o comprendenti siti di riferimento (il tematismo per la sua specificità non viene rappresentato)

